

COMUNE DI PATRICA

CONVENZIONE L' INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA VENDITA DI FIORI E PIANTE NELL'AREA PUBBLICA ANTISTANTE IL CIVICO CIMITERO

L'anno 2024, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

**TRA**

- Il Comune di Patrica, con sede in Patrica, via del Plebiscito n° 1 , C.F. 00283070605, rappresentato dalla Dott.sa Simona Tanzi, Segretario Comunale del Comune di Patrica, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto del Comune di Patrica, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 ed in esecuzione della determina dirigenziale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, già esecutiva (concedente);

**E**

- La Ditta/Società \_\_\_\_\_,  
con \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, C.F. / P.  
IVA \_\_\_\_\_, nella persona del/la Sig./ra \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_, che interviene in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società  
giusto atto di nomina del \_\_\_\_\_ (cessionario);

**PREMESSO**

- dell'Amministrazione Comunale intende provvedere alla riqualificazione dell'area pubblica antistante il civico Cimitero e del chiosco in essa insistente fornendo un valido servizio sia ai cittadini sia ai visitatori del cimitero stesso;

- che con Delibera della Giunta Comunale di Patrica n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato formulato specifico atto di indirizzo al Responsabile del Servizio competente per l'avvio di apposite procedure atte a pervenire alla concessione, per la durata di anni 3, dell'area e del chiosco insistente su essa, destinato alla vendita di piante, fiori ed articoli cimiteriali sito nell'area antistante il civico cimitero;

- che con Determina Dirigenziale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta una procedura mediante Avviso Pubblico per l'individuazione di un operatore economico per la vendita di fiori e piante;

- che, all'esito della procedura l'affidamento per la gestione della vendita di fiori e piante nell'area pubblica antistante il civico cimitero è stato aggiudicato alla Ditta/società denominata \_\_\_\_\_;

- che con Determinazione Dirigenziale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, all'esito della valutazione delle domande pervenute, è stata disposta l'affidamento della concessione del chiosco privo di rilevanza economica di proprietà del Comune di Patrica alla Ditta/società \_\_\_\_\_;

Preso atto delle risultanze degli atti della procedura selettiva, degli atti della Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione del chiosco adibito alla vendita di piante, fiori ed articoli cimiteriali sito nel piazzale antistante il civico Cimitero, agli atti dell'ufficio, ed in esecuzione della richiamata determina dirigenziale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della concessione, tra le parti, come sopra generalizzate,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "Comune" o "Amministrazione Comunale" o "Concedente": il Comune di Patrica;
- b) "Concessionario": La Ditta/Società \_\_\_\_\_, che assume in carico la gestione del chiosco;
- c) "Codice degli appalti": Il decreto legislativo 36/2023;
- d) "Chiosco o manufatto": la struttura affidata in gestione, descritta nell'art. 2 della presente convenzione;
- e) "Gestione dell'attività": tutte le attività per garantire il suo corretto e funzionale uso secondo gli scopi per i quali è stato dato in concessione;
- f) "Attività propedeutiche e/o strumentali": Tutte le attività necessarie all'utilizzo della struttura affidata in gestione tra cui, in particolare, la vigilanza dell'immobile, la manutenzione, la pulizia, l'apertura e la chiusura del chiosco;

### **Art. 2 OGGETTO**

- 1. Il Comune di Patrica (*Concedente*), come sopra rappresentato, concede in gestione alla Ditta/Società \_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione del chiosco adibito alla vendita di piante, fiori ed articoli cimiteriali sito nel piazzale antistante il civico Cimitero.
- 2. Il chiosco è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, pienamente noti al concessionario. L'esatta attuale consistenza del manufatto e del suo stato d'uso, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, verranno fatte risultare da un apposito verbale di consegna, da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati. Il concessionario prenderà materialmente possesso dell'immobile con la sottoscrizione del verbale. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
- 3. Il concessionario dà atto del fatto che il chiosco, come al precedente comma individuato, è idoneo allo svolgimento dei servizi cui è destinato.

### **Art. 3 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE**

- 1. Finalità della presente convenzione è la riqualificazione dell'area su cui insiste il chiosco ed al contempo fornire un servizio utile sia ai cittadini che ai visitatori del civico Cimitero, con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle ditte o società presenti nel territorio.
- 2. Lo scopo specifico della presente convenzione attiene alla gestione, all' utilizzo, alla custodia, alla conservazione ed al miglioramento del chiosco indicato, per finalità di vendita di piante, fiori ed articoli cimiteriali a cui è destinato.
- 3. Fine della convenzione è altresì quello di far collaborare il concessionario con le finalità sociali del Comune.

4. La gestione del chiosco dovrà caratterizzarsi come attività finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. Garanzia di apertura del chiosco in occasioni di ricorrenze religiose, festività annuali, ecc...;
- b. Promozione di iniziative locali, in collaborazione anche con il Comune, nell'ambito di eventi o ricorrenze o commemorazioni pubbliche mediante fornitura di corone e/o altri articoli correlati alla vendita, ecc..
- c. Contributo alla manutenzione del verde circostante e dell'area pertinenziale.

#### **Art. 4 CUSTODIA DEL CHIOSCO E DELL'AREA VERDE**

1. Il Concessionario dovrà provvedere a custodire il chiosco con la necessaria diligenza, rispondendo delle omissioni a norma del codice civile.
2. L'Amministrazione comunale fornirà al concessionario copia delle chiavi necessarie per l'accesso al chiosco. È fatto divieto di consegnare ad altri le chiavi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.
3. In caso di sostituzione, copia delle chiavi dovrà essere sempre tempestivamente consegnata, a cura e spese del concessionario, al Comune di Patrica, a mani del dirigente o del funzionario preposto, con contestuale redazione di verbale di consegna.
4. L'obbligo di custodia è steso a tutta l'area verde oggetto della concessione.

#### **Art. 5 GESTIONE DEL CHIOSCO**

1. Ai fini della ordinaria conduzione della gestione e dell'area oggetto della concessione, il Concessionario dovrà provvedere allo svolgimento di tutte le ordinarie attività di gestione e di ordinaria manutenzione necessarie per la conservazione in buono stato e la corretta utilizzazione del chiosco, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- all'apertura e chiusura del chiosco;
- al servizio di pulizia necessario all'uso dell'area e del chiosco;
- alla manutenzione del chiosco e degli eventuali arredi e degli impianti elettrici – idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, ove esistenti, provvedendo a tutto quanto necessario per assicurare la sicurezza, l'igiene e l'idoneità all'uso del chiosco e della relativa pertinenza;
- alla manutenzione dell'area verde esterna al fabbricato, al taglio erba, alla potatura delle piante eventualmente esistenti;
- all'acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per legge per il regolare funzionamento del chiosco o di servizi annessi.

2. Tutte le spese, gli oneri, le tasse necessari per l'ordinaria gestione del chiosco affidato in concessione sono a carico del concessionario, senza diritto di rimborso.
3. Il concessionario potrà usare il chiosco solo per gli scopi indicati nella presente convenzione.
4. È vietata la cessione a terzi, con o senza corrispettivo, della gestione del chiosco.

#### **Art. 6 INTERVENTI CHE RICHIEDONO PERMESSI, AUTORIZZAZIONE O ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. La stipula della presente convenzione non costituisce titolo autorizzatorio per la realizzazione di interventi o lavori che necessitano di permessi, autorizzazioni o per i quali sia prevista la presentazione di SCIA o

comunicazioni al Comune di Patrica o altri Enti.

2. Gli interventi indicati nell'offerta presentata dal concessionario e ritenuti ammissibili potranno pertanto essere realizzati solo previo rilascio dei permessi o delle autorizzazioni previste dalla legge e dai vigenti regolamenti da parte degli uffici a ciò preposti o previa presentazione della SCIA o invio delle comunicazioni previste.

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa, ivi compreso il codice degli appalti, in quanto applicabile.

#### **Art. 7 MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEL CHIOSCO**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

2. In nessun caso il concessionario potrà essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta, né richiedere pagamenti per l'attività svolta o per costi sostenuti per la manutenzione e la gestione del chiosco affidato in concessione.

#### **Art. 8 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Il chiosco non potrà essere utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande né da parte del concessionario, né da parte di terzi.

#### **Art. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E PROROGA**

1. La presente convenzione ha la durata di **3 (tre) anni** e decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del chiosco.

2. È facoltà del concessionario recedere dalla convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione con posta elettronica certificata da inviarsi all'altra parte con almeno 6 (sei) mesi di anticipo.

3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.

4. Per specifiche esigenze dell'Amministrazione comunale o del concessionario, debitamente motivate, è facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione, anche in relazione alla durata, con apposito atto integrativo. La proroga della durata è ammessa solo nei casi e nei termini espressamente previsti dalla presente convenzione.

5. La proroga è altresì ammissibile per il tempo necessario all'espletamento ed alla conclusione delle nuove procedure di affidamento.

6. Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza della concessione la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario, per qualsiasi motivo, non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore, a richiesta dell'Amministrazione comunale, è tenuto a custodire il manufatto, con facoltà di utilizzarlo in conformità alla destinazione prevista, fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso, salvo ipotesi eccezionali determinate da cause imprevedibili, non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

#### **Art. 10 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE**

1. Nel caso inadempimento da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine

prefissato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso del chiosco, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
  - b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
  - c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.
2. Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.
3. In caso di revoca per inadempimento agli obblighi assunti con la presente convenzione il concedente non avrà diritto ad alcun indennizzo per i lavori e le opere realizzate sul manufatto.

#### **Art. 11 REVOCA**

1. Il Concedente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, potrà, con provvedimento motivato, revocare in qualunque momento la concessione su tutto o parte del chiosco.
2. Salvo comprovati motivi di urgenza, la revoca dovrà essere comunicata al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.
3. Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso il chiosco dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di manutenzione entro il termine indicato al Concedente, che godrà del più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.
4. In caso di recesso da parte del Comune, il concessionario avrà diritto ad un equo indennizzo per gli investimenti regolarmente effettuati e non ancora ammortizzati, in rapporto alla prevista durata residua della concessione.

#### **Art. 12 MIGLIORIE ED ADDIZIONI**

1. Il concessionario, all'atto della scadenza della concessione non potrà richiedere rimborsi o indennizzi per migliorie, addizioni o altri interventi oppure per particolari attività svolte.
2. Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni dello stato del chiosco oggetto della presente concessione, senza specifica preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario di provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino immediato dello stato dei luoghi e dei manufatti. E' in ogni caso fatta salva ogni autonoma valutazione dell'Amministrazione Comunale, anche in relazione alla possibilità di revoca della concessione.

#### **Art. 13 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. I lavori di straordinaria manutenzione e di adeguamento normativo funzionale sono di spettanza del Concedente.
2. Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo del chiosco, potrà richiedere all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nel chiosco ed allegando apposita perizia redatta sulla base

dei prezzi presunti, desunti da prezziari ad uso di pubbliche amministrazioni.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 con la necessaria tempestività, potrà autorizzare il concessionario a provvedervi direttamente con successiva analitica rendicontazione della spesa.

#### **Art. 14 MODIFICHE AL CHIOSCO DISPOSTE DAL CONCEDENTE**

1. In qualunque momento il Comune di Patrica, con un preavviso di 60 giorni, potrà apportare al chiosco tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà necessarie ed opportune.
2. Qualora per l'esecuzione di tali lavori od opere il chiosco dovesse risultare totalmente o parzialmente inagibile, nessuna indennità o compenso spetterà al concessionario, che, tuttavia, avrà diritto, a sua richiesta, ad una corrispondente proroga della durata della concessione. In caso di inagibilità parziale la proroga sarà concessa dal concedente, sulla base di apposita valutazione tecnica, per il tempo necessario al recupero delle perdite subite a causa della sospensione delle attività determinata dalla necessità di eseguire i lavori.

#### **Art. 15 VERIFICHE**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche, anche a carattere periodico, orientate a:
  - a) controllare lo stato di manutenzione del chiosco;
  - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto del calendario annuale dei giorni di apertura al pubblico e degli orari di apertura e chiusura.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. I rappresentanti del Comune di Patrica, ai fini dell'esecuzione dei controlli e delle verifiche, avranno diritto di accedere in qualsiasi momento al chiosco dato in concessione, con semplice preavviso anche telefonico dato al concessionario.

#### **Art. 16 RESPONSABILITÀ**

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione del chiosco è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

#### **Art. 17 ASSICURAZIONI E CAUZIONE**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni, avente la durata della convenzione oppure di durata annuale e rinnovo di anno in anno.
4. Il concessionario è tenuto inoltre a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento al manufatto, avente la durata della convenzione.

#### **Art. 18 PUBBLICITÀ**

1. Il concessionario è obbligato ad apporre all'ingresso un apposito avviso da cui risulti che il chiosco è di

- proprietà del Comune di Patrica, la denominazione ed i recapiti e mail e telefonici del concessionario.
2. L'avviso dovrà essere conforme al format predisposto e comunicato dal Comune di Patrica.
  3. L'eventuale imposta di pubblicità per attività svolte nel chiosco, ove prevista, è esclusivamente a carico del concessionario.

### **Art. 19 CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa.
2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità giudiziaria competente, che viene individuata nel Tribunale o nel Giudice di Pace di Frosinone, secondo la rispettiva competenza per materia e per valore.

### **Art. 20 DOMICILIO**

1. Ai fini della presente Convenzione il Comune di Patrica (concedente) elegge domicilio in Patrica, Via del Plebiscito n° 1, palazzo Comunale ed indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata la pec riportata sulla pagina istituzionale del Comune di Patrica.
2. La Ditta/Società..... (concessionario) elegge domicilio in Patrica, Via ..... , n..... ed indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata la pec ..... e la e mail ..... e quale recapito telefonico l'utenza.....

### **Art. 21 SPESE**

1. Tutte le eventuali spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico del concessionario.

### **Art. 22 RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio Codice dei contratti pubblici, al Codice Civile e, in via residuale, alle ulteriori norme di legge eventualmente applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto,  
Patrica, .....

Per il Comune di Patrica (Concedente)  
Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

Per la Ditta/Società (concessionario) " \_\_\_\_\_  
Il legale rappresentante sig./ra \_\_\_\_\_